

N. R.G. 12379/2017



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE SPEC. IMPRESA – CIVILE**

in persona del dott. [REDACTED] in funzione di giudice unico  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 12379 del ruolo generale dell'anno 2017

vertente tra

**4 [REDACTED] S.R.L.**

attrice, con l'avv. [REDACTED]

e

**1 [REDACTED] B [REDACTED] N.V.**

convenuta, con gli avv.ti [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.11.2022 e perciò, per parte attrice, come da foglio depositato telematicamente e, per parte convenuta, come da comparsa di costituzione.

**MOTIVAZIONE**

1. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano) notificato in data 25.7.2017, 4 [REDACTED] s.r.l. (da ora, per brevità, 4 [REDACTED]) ha convenuto in giudizio 1 [REDACTED]



B N.V. (da ora, per brevità, B), società che aveva nel frattempo incorporato s.p.a., esponendo in sintesi che: a) in data 28.5.2008, aveva stipulato con s.p.a. un contratto di leasing immobiliare (n. 00099626/001) avente ad oggetto un “immobile sito nel comune di Paderno Dugnano alla [...] del valore di € 295.800,00 oltre i.v.a.”; b) il contratto, della durata di 216 mesi, prevedeva un primo canone pari a € 20.706,00=, oltre i.v.a., e successivi 215 canoni mensili di € 2.330,90=, oltre i.v.a. ciascuno, per un corrispettivo totale pari a € 521.849,50=, sempre oltre i.v.a.; c) il contratto prevedeva inoltre un “tasso leasing nominale applicato” pari al 7,547% e un tasso di mora stabilito mediante richiamo al “tasso di cui all’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2022”; d) le previsioni contrattuali relative agli interessi risultavano viziate, in sostanza, per: i) applicazione di un tasso leasing effettivo (TAE) superiore a quello indicato (TAN); ii) usurarietà del tasso stabilito per gli interessi moratori; iii) indeterminatezza del tasso contrattuale.

Ciò premesso, 4 ha rassegnato articolate conclusioni (parzialmente diverse da quelle già formulate avanti al Tribunale di Milano) dirette ad ottenere, in sostanza, l’accertamento: i) in via principale, della nullità dell’intero contratto di leasing, con condanna della società convenuta alla restituzione, in favore di essa attrice, “di tutte le somme pagate che non siano imputabili al solo capitale finanziato”; ii) in subordine, della nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, ex art. 117, 6° comma, TUB, quale conseguenza dell’indicazione di un “Tasso leasing contrattuale (T.A.N.) inferiore al Tasso Leasing applicato (T.A.E.)”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, 7° comma, lett. a), TUB; iii) in ulteriore subordine, della nullità per usurarietà della pattuizione relativa agli interessi moratori, con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. e condanna della società concedente alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito a titolo di interessi; oltre rivalutazione, interessi e spese.

Si è costituita in giudizio B, contestando sotto vari profili le domande attrici e ha concluso per il rigetto delle medesime con vittoria di spese.

Nel corso dell’istruzione parte attrice ha insistito per l’ammissione di c.t.u. diretta a verificare la fondatezza delle censure sollevate e il g.i., ritenuta l’opportunità di decidere sull’istanza istruttoria unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni; la causa, istruita mediante



produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2022 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

## 2. Eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Parte attrice eccepisce – peraltro in comparsa conclusionale – il difetto di legittimazione passiva di I [redacted] B [redacted], per effetto di un'operazione di scissione, *“con conseguente assegnazione dei contratti di locazione finanziaria e dei sottostanti beni nonché contestuale cessione dei crediti nascenti da tali contratti”*, precisando che *“nella fattispecie in esame, il credito è stato ceduto a [redacted] Srl, mentre il contratto di locazione finanziaria è stato ceduto a [redacted] BV”*.

La costante giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che *“in tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, [...]”* (così Cass. 13192/2019, da cui è tratta la massima).

Rilevato pertanto che il trasferimento dei contratti di leasing - e dei beni oggetto di detti contratti - realizza un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto (eventualmente controverso), il giudizio, validamente introdotto nei confronti di I [redacted] B [redacted] (titolare, a quella data, dei rapporti oggetto di lite), prosegue validamente fra le parti originarie *ex art. 111, 1° comma, c.p.c.*

Considerazioni di tenore analogo valgono poi quanto alla cessione dei crediti, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, in favore di [redacted] s.r.l.

## 3. Interesse ad agire.

L'eccezione di carenza di interesse ad agire di 4 [redacted] sollevata da I [redacted] B [redacted] già in comparsa di costituzione va disattesa.

4 [redacted] assume difatti che la natura usuraria degli interessi moratori pattuiti comporterebbe la nullità integrale di ogni pattuizione relativa agli interessi, anche corrispettivi e, di conseguenza, la gratuità



dell'intero contratto ex art. 1815 c.c., con conseguente diritto alla ripetizione di tutto quanto versato alla società concedente a titolo di interessi.

Sussiste - per ciò solo e sulla scorta di tale mera prospettazione - l'interesse ad agire della società attrice senza che la eventuale infondatezza, nel merito, dell'assunto dell'attrice possa comportare l'insussistenza di detto interesse.

In ogni caso va rilevato che, con riferimento all'ipotesi di rapporti ancora pendenti, la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020 ha stabilito che *“in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”*; e ciò *“perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”*.

Il contratto di leasing immobiliare in esame era ancora pendente alla data di introduzione del presente giudizio, e lo è tuttora; di qui l'interesse giuridicamente apprezzabile della società utilizzatrice ad agire per ottenere la – eventuale - declaratoria di nullità (per usurarietà) della pattuizione relativa agli interessi moratori, essenzialmente al fine di evitarne l'applicazione nell'ipotesi di un proprio - futuro ed eventuale - inadempimento.

#### 4. Merito.

Nel merito, la natura eterogenea delle contestazioni sollevate da parte attrice quanto alle pattuizioni relative agli interessi ne impone l'esame separato, nel rispetto dell'ordine logico delle questioni.

##### 4.1. Indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi.

Rileva il tribunale che il contratto per cui è causa evidenzia, in modo chiaro, le condizioni economiche applicate al “finanziamento”. Sono difatti indicati: il valore d'acquisto del bene, la durata della



locazione finanziaria, il corrispettivo globale della stessa, il numero e l'ammontare dei canoni, la periodicità e la decorrenza, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto, il tasso degli interessi di mora, il tasso interno di attualizzazione e le singole spese (esclusa espressamente l'indicizzazione).

Esclusa inoltre la necessità di allegazione al contratto di leasing del c.d. piano di ammortamento, risulta agevolmente ricostruibile il costo sopportato dall'utilizzatore in conseguenza dell'operazione di finanziamento, con conseguente infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi.

4.2. Illegittimità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi quale conseguenza dell'indicazione di un *“Tasso leasing contrattuale (T.A.N.) inferiore al Tasso Leasing applicato (T.A.E.)”*.

Le doglianze della società attrice relative allo *“scostamento”* tra il tasso leasing indicato e quello concretamente applicato sono infondate e vanno perciò disattese.

La costante giurisprudenza di questo tribunale condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre - la pronuncia n. 6369/2018, secondo cui *“una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r. 9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo)”*.



Lo scostamento (di lieve entità) lamentato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti.

In armonia con tale premessa, altre, più recenti, pronunce di questo tribunale hanno poi precisato che *“dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, [...], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua; non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia; non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore allegghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)”* (così, sentenza n. 180/2021; in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021).

Col che va ribadito che l'eventuale (lieve) difformità fra tasso leasing indicato (quale TAN) e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso (indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza.



La ricordata scollatura fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato potrebbe comportare, come anticipato, la mera responsabilità risarcitoria della società concedente; responsabilità che, nel caso in esame, non può essere tuttavia esaminata nel totale difetto di una domanda di tale natura.

#### 4.3. Usurarietà della pattuizione relativa agli interessi moratori.

Anche tale doglianza risulta infondata e va, perciò, disattesa.

Difatti, come precisato dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020, *“la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usura discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usura) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”*.

Nel caso in esame, la stessa attrice riconosce che il tasso degli interessi moratori stabilito nel contratto (mediante richiamo al tasso di cui all'art. 5, 1° comma, D.lgs. 231/2002) è quello dello 11,2% annuo e ne evidenzia la natura usuraria perché eccedente il “tasso soglia usura” indicato nella misura del 10,65% (TEGM pari al 7,1%, maggiorato del 50%).



Ribadito tuttavia che la verifica della - eventuale - natura usuraria degli interessi moratori deve essere operata utilizzando come parametro il “*T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato*”, il tasso degli interessi moratori pattuito risulta, all’evidenza, inferiore al tasso soglia operante per gli interessi di tale natura.

Per completezza, va in ogni caso rilevato che la sentenza delle SS.UU. in esame ha confermato l’orientamento prevalente in giurisprudenza che riconosce natura autonoma alla pattuizione relativa agli interessi moratori e ritiene quindi che l’eventuale nullità della stessa non si estenda a quella relativa agli interessi corrispettivi, qualora leciti.

La pattuizione di interessi moratori in misura usuraria non risulterebbe perciò idonea ad incidere sulla debenza, da parte dell’utilizzatore, degli importi corrispondenti al capitale e agli interessi corrispettivi, con conseguente infondatezza della tesi di radicale gratuità del contratto.

#### 5. Riepilogo.

In conclusione, disattese tutte le censure sollevate dalla società attrice, vanno respinte tutte le domande, anche restitutorie, proposte dalla stessa.

Resta poi assorbita la richiesta di c.t.u., da ritenersi superflua.

#### 6. Spese di lite.

L’attrice 4[REDACTED], soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta 1[REDACTED] B[REDACTED] per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, in complessivi € 10.860,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dall’attrice 4[REDACTED] s.r.l. nei confronti della convenuta 1[REDACTED] B[REDACTED] N.V; condanna la



società attrice al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 10.860,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.  
Così deciso in Brescia il 15.3.2023.

Il giudice

dott. 

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

